

**Relazione illustrativa**

La presente proposta di legge è volta ad adeguare la legislazione regionale in materia di foreste al riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

In particolare, la l.r. 22/2015 prevede che le funzioni amministrative in materia di forestazioni, già attribuite alle province dalla l.r. 39/2000, sono trasferite alla competenza delle Unioni dei comuni indicate nell'allegato D bis della l.r. 22/2015 (l'articolo 4, commi 1 e 3, articolo 13, comma 5) e, nel caso della provincia di Firenze, alla Città metropolitana (l.r. 22/2015 art. 5, comma 8).

Con la presente proposta di legge si è pertanto intervenuti su tutti gli articoli della l.r.39/2000 per adeguarli alle previsioni della l.r.22/2015.

Tuttavia, in considerazione del fatto che l'assetto delle competenze previsto dalla l.r. 39/2000 è piuttosto articolato in quanto alle Province si attribuivano funzioni in via esclusiva ( in pochi casi) e funzioni che le Province svolgevano solo nei territori dove non sono presenti le unioni di comuni subentrate alle Comunità montane, si è ritenuto utile, per una maggior chiarezza nella ripartizione delle funzioni, inserire una norma ricognitoria (articolo 3 bis) nel quale viene indicato il nuovo assetto delle competenze; e di conseguenza nei singoli articoli del testo si è fatto riferimento a questa disposizione.

Nell'articolo 3 bis si sono quindi distinte:

- le funzioni attribuite alle Unioni di comuni subentrate alle Comunità montane che le esercitano nel territorio di rispettiva competenza, alla Città metropolitana e alle unioni di Comuni individuate nell'allegato D bis della l.r. 22/2015 che le esercitano sul restante territorio provinciale;
- le funzioni, precedentemente in via esclusiva delle province, che vengono attribuite alle Unioni di Comuni individuate nell'allegato D bis e alla Città metropolitana che le esercitano su tutto il loro territorio;
- le funzioni attribuite ai Comuni che in questa sede, non sono state oggetto di modifica.

In particolare nell'Allegato D bis della l.r. 22/2015 gli enti che subentrano alle Province, salvo il caso della città metropolitana di Firenze, sono:

PROVINCIA DI AREZZO: Unione dei Comuni del Pratomagno

PROVINCIA DI GROSSETO: Unione di Comuni Montana Colline Metallifere

PROVINCIA DI LIVORNO: Unione di Comuni Montana Colline Metallifere

PROVINCIA DI LUCCA: Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA: Unione di Comuni Montana Lunigiana

PROVINCIA DI PISA: Unione Montana Alta Val di Cecina

PROVINCIA DI PRATO: Unione dei Comuni della Val di Bisenzio

PROVINCIA DI PISTOIA: Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

PROVINCIA DI SIENA: Unione dei Comuni della Val di Merseo

Inoltre nella proposta di legge sono state aggiornati gli articoli in cui ricorrevano riferimenti a norme non più vigenti.

Altri articoli della proposta di legge sono volti ad adeguare tutte le disposizioni a quanto previsto nell'articolo 3 bis.